

## Informazioni utili

Delegato all'Inarcassa per Brescia  
Dott. Ing. Paolo Facchini  
Cell. 3355827582 - E-mail p.facchini@lombardini22.com

## Inarcassa Roma

Numero verde Inarcassa on line 800 248464  
Numero verde Inarcassa card 800 016318  
Call center Inarcassa 06 85274330

### ✓ Finanziaria 2008: contributi minimi e marginali – effetti sugli obblighi contributivi

La legge finanziaria 2008 ha introdotto nuove facilitazioni per i contributi minimi in materia fiscale (Legge 244/07, articolo 1, commi da 96 a 117), fra le quali figura il parziale esonero degli adempimenti IVA.

Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato che pur in assenza dei sopraccitati obblighi specifici previsti dalla nuova normativa per tali contribuenti persiste l'obbligo di versamento del contributo integrativo, peraltro espressamente previsto dal punto 3.12 della Circolare 13/E dell'Agenzia delle Entrate, emanata il 26 febbraio 2008.

Si conferma pertanto che i contribuenti minimi devono continuare ad addebitare in fattura il contributo integrativo, pari al 2% del corrispettivo lordo, poiché l'esonero dall'imposta sul valore aggiunto non comporta alcuna conseguenza rispetto all'obbligo contributivo in questione.

### ✓ Ancora sulle Polizze sanitarie. Proroga al 18 aprile.

Per venire incontro a disagio occorso agli associati, dovuto a cambio gestore, è stata prorogata scadenza per estensione nucleo familiare della polizza base e sottoscrizione polizza integrativa, dal 31.3 al 18.4.2008.

### ✓ Indennità di paternità. Sentenza n°29/08 del Tribunale di Rovigo.

Il provvedimento depositato il 20.2.2008 rigetta la richiesta di legittimità costituzionale in ordine all'art. 70 D.Lgs 151/01 in quanto manifestamente infondata alla luce della decisione della Corte Costituzionale n°385/ 2005.

Nello specifico un avvocato iscritto alla cassa Forense ha richiesto l'indennità in alternativa alla moglie anch'essa avvocato ed iscritta alla stessa cassa.

In sostanza nella decisione di merito sono espresse le sostanziali differenze quando a dover ricevere l'indennità di maternità sia un soggetto diverso dalla madre e quindi non collegato all'evento biologico del parto. Spetta per cui necessariamente ed ineludibilmente al le-gislatore prevedere e regolamentare i casi e le modalità di godimento della citata indennità.

Non è possibile dunque assicurare al libero professionista padre una tutela consistente nell'automatica estensione di quella prevista dalla vigente normativa per la madre libera professionista ovvero del padre adottivo o affidatario: si tratta con evidenza di situazioni diseguali che vanno regolamentate con diverse modalità, proprio in ossequio al principio costituzionale d'eguaglianza.

### ✓ Nuovo regime dei minimi: obbligo della ritenuta.

Non esistono ancora note o circolari a favore dell'esonero dall'applicazione della ritenuta per il professionista aderente al regime dei contribuenti minimi e marginali. Pare dovuto quindi l'obbligo per il sostituto di imposta operare la ritenuta in oggetto ai sensi della legge 244/2007. Nella fattura sarà annotato: operazione effettuata ai sensi dell'art.1, comma 100, finanziaria 2008.

#### ▶ La fatturazione quindi d'iscritti Inarcassa verso soggetti IVA, a titolo d'esempio sarà:

1) Imponibile	€ 1.000,00
2) Inarcassa 2%	€ 20,00
3) Totale	€ 1.020,00 (a detrarre ritenuta acconto 20% (1) = € 200,00)

#### ▶ Verso ingegneri, architetti, associazioni di professionisti, società ingegneria:

1) Imponibile	€ 1.000,00
2) Totale	€ 1.000,00 (a detrarre ritenuta acconto 20% (1) = € 200,00)

#### ▶ La fatturazione invece d'iscritti Gestione Separata verso soggetti IVA sarà:

1) Imponibile	€ 1.000,00
2) Gest. Sep. Inps 4%	€ 40,00
3) Inarcassa 2%	€ 20,80
4) Totale	€ 1.060,80 (a detr. rit. acconto 20% (1+2) = € 208,00)

#### ▶ Verso Ingegneri o architetti iscritti Gestione Separata:

1) Imponibile	€ 1.000,00
2) Gest. Sep. Inps 4%	€ 40,00
3) Totale	€ 1.040,00 (a detrarre ritenuta acconto 20% (1+2) = € 208,00).

### ✓ 22 luglio 2008 termine ultimo per restituzione contributi al 31.12.03.

Chi ha compiuto o compirà 65 anni entro il 22.7.08, senza maturare diritto a pensione di vecchiaia, può chiedere inderogabilmente entro la data, restituzione dei contributi soggettivi versati per periodi precedenti l'1.1.04 (95% + interessi). Dopo il 22.7.08 impossibile restituzione dei contributi e varrà soltanto la Prestazione Previdenziale Contributiva (PPC) con almeno 5 anni di contribuzione. Va chiarito che in mancanza di richiesta dell'iscritto, in caso di decesso, eredi non possono chiedere la restituzione, valendo solo la prestazione di reversibilità o quella indiretta, se ricorrenti. In sostanza se un professionista decede senza avere richiesto a Inarcassa la restituzione dei contributi gli eredi possono solo usufruire delle prestazioni previdenziali, e come detto solo ove ricorrenti.